



ARTCal

AUTORITÀ REGIONALE DEI TRASPORTI
DELLA CALABRIA

**SCHEMA DI CONVENZIONE
per servizi professionali e specialistici**

Oggetto del presente accordo, redatto e sottoscritto in duplice copia, è l'affidamento di un incarico professionale per compiti di supporto legale specialistico in ambito trasportistico all'attività del Responsabile del Procedimento a soggetto avente le specifiche competenze, che abbia stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali,

tra

_____ nato a _____ il __/__/__ e residente a _____,
via _____ n. _____ Cod. Fisc. _____ - in qualità di _____ (di seguito "*il professionista*")

e

l'Autorità Regionale dei Trasporti della Calabria (ARTCal), cod. fisc. 97087640799 (di seguito "*il Committente*"), in persona del Dott. Francesco Cribari, nella qualità di Commissario di ARTCal.

Premesso che:

- l'ARTCal agisce conformemente alla pianificazione e alla programmazione regionale, provvedendo all'affidamento ed esecuzione dei contratti di servizio, direttamente o per delega all'Agenzia Reti e Mobilità;
- i servizi ferroviari sulla rete isolata a scartamento ridotto sono stati affidati a Ferrovie della Calabria, giusto contratto di servizio rep. n. 889 del 10.07.2014, rinnovato con decreto dirigenziale n. 16766 del 30.12.2015 per un periodo triennale, come previsto dall'art. 3 dello stesso contratto, ex art. 8 del D. Lgs. n. 422/1997, fino al 31.12.2018 e, più recentemente, con decreti dirigenziali n. 15874 del 21.12.2018, nelle more del perfezionamento dell'affidamento diretto dei servizi ferroviari regionali ai sensi dell'art. 5, paragrafo 6, del Reg. CE n. 1370/2007; con decreto n. 8295 del 10.07.2019 il contratto è stato prorogato sino al secondo semestre 2019; sono successivamente intervenuti: il decreto n. 17132 del 31.12.2019, di proroga per l'anno 2020; il decreto n. 14141 del 31.12.2021 fino alla data del 30.06.2022; il decreto n. 6987 del 27.06.22, di proroga sino al 31.12.2022 e, infine, il decreto n. 17467 del 29.12.2022, di ulteriore proroga dell'affidamento dei servizi fino alla data del 31 marzo 2023;
- con riferimento all'affidamento su gomma, in data 31.05.2016 è stato pubblicato sulla GUUE l'avviso di pre-informazione ex art. 7 del regolamento (CE) n. 1370/2007 previe consultazioni previste dall'allegato A) alla delibera ARTCal n. 37/2018; con delibera ARTCal n. 16/2019 è stato rettificato l'avviso di pre-informazione, prendendo atto del programma pluriennale del TPL approvato con DGR n. 402/2019; è stata elaborata una suddivisione in lotti funzionali e calcolato per ciascun lotto il costo dei servizi, applicando il metodo dei costi standard; sulla base di tali elaborazioni sono stati consultati i soggetti programmatori, nell'ambito del Tavolo permanente previsto dal Programma pluriennale del TPL; sono state predisposte la relazione prevista dalla delibera ART n. 48/2017 e quella prevista dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012; è stato altresì redatto lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse alla gara pubblica per l'affidamento

in concessione del trasporto pubblico locale su autobus e altre modalità complementari, approvato con delibera ARTCal n. 22 del 15.11.2019. Successivamente è stato acquisito il parere favorevole dell'ART (n. 5/2020) in ordine alla relazione ex art. 34 delibera ART 47/2017 nonché trasmesso all'ANAC lo schema di avviso pubblico ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni disciplinati dal protocollo di vigilanza collaborativa. Acquisito il predetto parere, il relativo procedimento è stato sospeso in attesa della verifica della copertura finanziaria da parte della Regione, in considerazione delle possibili variazioni derivanti dai meccanismi di premialità e/o penalità previsti dalla normativa, con particolare riferimento alla metodologia di ripartizione del Fondo nazionale TPL. Da ultimo, i provvedimenti legati all'emergenza sanitaria e, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, all'art. 92, comma 4 *ter* hanno introdotto la possibilità di sospensione delle procedure di affidamento, con facoltà di proroga di quelli in essere sino a dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. La legge regionale n. 20 del 2022 ha prorogato il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale riferito all'annualità 2021 per tutto l'anno 2022 e, comunque, sino all'approvazione del successivo programma pluriennale del trasporto pubblico locale. Infine, le più recenti leggi 28 marzo 2022, n. 25 e n. 118 del 5 agosto 2022 prevedono ulteriori adempimenti da effettuarsi in relazione ai regolamenti europei. In tale contesto, tenuto conto, altresì, della delibera ART n. 154 del 2019, la quale introduce ulteriori misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società *in house* o da società con prevalente partecipazione pubblica, si rende necessaria l'individuazione delle possibilità di affidamento contestualizzate al predetto assetto normativo;

- dato altresì atto che il Responsabile Unico del Procedimento necessita di un supporto di natura legale, data la complessità della materia e la specificità dei procedimenti di cui sopra, tenuto anche conto delle rilevanti modifiche legislative intervenute in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Parti)

Sono parti del presente atto: il professionista _____ e l'ARTCal, in persona del Dott. Francesco Cribari, nella qualità di Commissario di ARTCal.

Art. 2

(Oggetto dell'incarico)

Il professionista assume l'incarico di supporto legale specialistico in ambito trasportistico all'attività del RUP con riferimento alla procedura di affidamento del servizio di trasporto su rete ferroviaria regionale e di definizione dei contenuti del relativo contratto nonché alla relazione valutativa affidamento gomma. Relativamente all'oggetto di cui sopra:

- assicura la propria presenza e partecipa ad incontri e riunioni, anche in via telematica, con il RUP, con gli altri componenti dell'ufficio di supporto e con gli altri Soggetti interessati dai lavori;
- assume le responsabilità risultanti dall'incarico affidatogli e, nell'ambito dell'incarico conferito, si impegna al legittimo e corretto svolgimento di tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi assegnati;
- si impegna a rendere formale relazione sulle questioni sottoposte al suo approfondimento, con assunzione espressa di responsabilità.

Per lo svolgimento dell'incarico ed il conseguimento degli obiettivi, il professionista si avvarrà di mezzi e risorse strumentali proprie e svolgerà l'attività di assistenza e supporto legale al RUP in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente.

Art. 3 **(Svolgimento dell'incarico)**

Il Committente affida al professionista l'incarico di cui all'oggetto alle seguenti condizioni, alle quali il professionista si obbliga:

- a svolgere la propria attività in modo continuativo in stretto contatto con il RUP e ad assumere le indicazioni e le direttive del Committente (RUP);
- l'attività di supporto è temporalmente connessa alla durata della procedura di affidamento del servizio di trasporto su rete ferroviaria regionale e di definizione dei contenuti del relativo contratto nonché alla redazione della relazione valutativa affidamento gomma, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente atto e, a discrezione del RUP, in relazione alle necessità di ufficio, potrà:
 - a) espletarsi in via telematica ovvero, per specifiche esigenze, presso gli uffici di ARTCal o in luoghi prescelti, in considerazione degli incontri da tenersi fra i vari Soggetti interessati;
 - b) espletarsi nel proprio domicilio per tutte le attività di produzione documentale che siano suscettibili di redazione da remoto.

Il Committente si impegna a fornire al professionista tutte le informazioni e ogni altra documentazione utile, per l'assolvimento dei compiti affidati, previa richiesta ovvero attraverso autonoma valutazione dello stesso RUP, ai fini dell'assolvimento del mandato conferito. Al riguardo:

- il professionista si impegna a custodire i documenti ricevuti secondo le regole di diligenza;
- si impegna, altresì, all'applicazione delle regole deontologiche nonché ad osservare il più stretto riserbo su quanto verrà a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni richieste.

Art. 4 **(Durata dell'incarico)**

La durata dell'incarico è connessa a quella della procedura di affidamento del servizio di trasporto su rete ferroviaria regionale e di definizione dei contenuti del relativo contratto nonché alla redazione della relazione valutativa affidamento gomma, secondo quanto indicato all'art. 6 del presente atto e decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione (comunque non superiore a 24 mesi stimati).

Art. 5 **(Recesso)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere liberamente in qualsiasi momento, anche prima del completamento delle attività previste, limitatamente alle fasi non ancora avviate, mediante comunicazione formale da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso. In tale ipotesi, il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto e all'attività effettivamente svolta, tenuto conto delle attività indicate all'art. 6.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Art. 6 **(Prestazioni e compensi)**

Il professionista ha diritto, per le attività da svolgere e sino al compimento di tutte quelle affidate, ad un compenso complessivo di **Euro 50.000,00, oltre oneri previdenziali e IVA esclusa.**

Il suddetto compenso sarà liquidato in quattro distinte soluzioni di pagamento in base all'effettivo svolgimento delle attività sotto elencate, successivamente alla presentazione di apposita fattura, debitamente vistata dal RUP, a conferma della corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

I compensi sono ripartiti come di seguito per gruppi di *attività* e sono scorporabili relativamente alle attività eventualmente non prestate:

ATTIVITA' 1: (Procedura affidamento gomma)

- a) individuazione delle possibili modalità di affidamento dei servizi su gomma, contestualizzata all'assetto normativo relativo agli enti di programmazione e affidanti della Calabria, con specifico ma non esclusivo riferimento all'attuale suddivisione in lotti;*
- b) valutazione delle criticità relative a ciascuna modalità di affidamento (€6.000,00);*

ATTIVITA' 2: (Procedura di affidamento servizio di supporto su rete ferroviaria regionale)

- a) supporto al RUP nella redazione dell'articolato del contratto, stesura di clausole specifiche e supporto alla partecipazione dei referenti regionali ai tavoli di lavoro in materia; a1) approfondimenti giuridici su temi specifici del contratto, tra i quali la tutela del bene e il buon mantenimento del materiale rotabile in uso al gestore e supporto alla stesura delle relative clausole contrattuali; a2) verifica giuridica e revisione complessiva finale del testo del contratto e dei relativi allegati (€ 20.000,00);*

ATTIVITA' 3:

- a) assistenza giuridica in fase di consultazione e interlocuzione con l'Autorità di Regolazione dei trasporti, anche mediante la predisposizione di relazioni e informative (€ 8.000,00);*

ATTIVITA' 4:

- a) assistenza giuridica in fase di consultazione con gli stakeholders, anche mediante la predisposizione di relazioni e informative (€ 4.000,00);*

ATTIVITA' 5:

- a) integrazione dell'oggetto della prestazione delle attività 2, 3 e 4, ricomprendendo nell'oggetto del contratto anche la gestione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, anche in ipotesi di affidamenti separati (€ 12.000,00).*

Art. 7

(Rimborso spese trasferta)

Il professionista ha diritto al rimborso di spese di trasferta sostenute per lo svolgimento dell'incarico, con riferimento a spese documentate di viaggi mediante utilizzo di mezzi pubblici effettuati ai fini della partecipazione, su specifica richiesta del RUP, ad eventuali incontri o riunioni da svolgersi al di fuori del territorio regionale per problematiche attinenti all'incarico, nella misura massima di **euro 1.000,00**, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di ARTCal, approvato con delibera n. 12 del 07.07.2021.

Art. 8

(Responsabilità, inadempimento, polizza assicurativa)

Nei casi in cui la singola prestazione o attività implichi soluzione di problemi e questioni di speciale difficoltà, l'operatore risponderà ex artt. 1218 e 2043 del codice civile. In tutti gli altri casi, il professionista risponderà anche in ipotesi di colpa lieve. In caso di ritardo nell'assolvimento dei propri compiti e delle attività di cui al presente atto, l'inadempimento sarà reputato rilevante ai sensi dell'art.1455 del codice civile, ove il ritardo comportasse l'impossibilità per il Committente di svolgere e portare a termine in modo idoneo e tempestivo le attività per le quali si richiede l'assistenza e la consulenza.

Il professionista è tenuto, entro dieci giorni dalla firma del presente atto, alla stipula di adeguata polizza assicurativa, da sottoporre al RUP per l'accettazione, a copertura dei rischi professionali per come previsto in particolare dall'art. 31, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 9

(Obbligo di riservatezza, *pantouflage* e Patto di integrità)

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio relativamente a fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Le disposizioni del presente articolo hanno, per il committente, carattere essenziale e irrinunciabile e la relativa violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. E' tenuto, altresì, a sottoscrivere apposita dichiarazione di *pantouflage* resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (*all. B1*) nonché a sottoscrivere il patto di integrità (*all. B2*).

Art. 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11

(Penali)

Per ciascun giorno di inadempimento contrattuale nell'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 così come specificate all'art. 6, ove sia concordata con il RUP una precisa scadenza, si applicherà una penale che verrà quantificata, in relazione alla gravità dell'inadempimento. In caso di reiterato mancato rispetto dei termini, il Committente potrà revocare l'incarico al professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, a qualunque titolo richiesti.

Art. 12

(Obblighi del professionista)

Il professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri con Enti o altri soggetti indicati dall'Amministrazione stessa o dal predetto Responsabile. Si obbliga a non assumere, direttamente o indirettamente, incarichi in progetti, opere o attività professionali che siano tali da creare situazioni di incompatibilità con l'incarico di collaborazione e supporto di cui al presente contratto.

Art. 13

(Elezione di domicilio)

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio come sopra indicato. Al fine di rendere efficienti le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, le parti potranno inviare le comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica.

Art. 14

(Spese del Contratto)

Ai fini dell'imposta di registro, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II allegata al T.U. del Registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, che stabilisce tale regime per i contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione non soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella, Allegato B, annessa al D.P.R. n. 642/1972, che esenta in modo assoluto da tale imposta i contratti di lavoro e d'impiego, sia individuali che collettivi, di qualsiasi specie ed in qualunque forma redatti, senza che assuma alcun rilievo la qualità del datore di lavoro o la natura della prestazione convenuta.

Art. 15
(Controversie)

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, che non siano definibili stragiudizialmente, rientrano nella competenza territoriale del Foro di Catanzaro.

Art. 16
(Trattamento Dati personali)

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il Committente procederà al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorità pubbliche o soggetti privati, in adempimento degli obblighi di legge.

Art. 17
(Disposizioni di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le normative applicabili in materia.

Catanzaro, __/__/__

Il professionista

Il Committente
Il Commissario ARTCal
Dott. Francesco Cribari
